

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUBBICO

Presentata il 30 gennaio 1979

Istituzione dell'Albo professionale dei traduttori e degli interpreti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di tutelare sul piano giuridico, attraverso l'istituzione di apposito Albo, la professione di traduttore ed interprete che non gode attualmente in Italia di alcun riconoscimento tranne quello previsto dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, concernente « Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri », norme che, ovviamente, si riferiscono ad un'altra categoria di interpreti, diversa da quella cui si riferisce la presente proposta di legge.

Sulla importanza che va sempre più assumendo nella vita moderna e nell'assetto attuale delle relazioni culturali, la professione di traduttore e di interprete non è il caso di soffermarsi a lungo.

Lo sviluppo degli scambi sul piano culturale, scientifico e politico, l'intensificarsi delle relazioni tra gli Stati, la crea-

zione di organismi soprannazionali sempre più attivi, la necessità di ricorrere sempre più frequentemente alle fonti dirette di informazione sulle ricerche più aggiornate nei vari campi della tecnica e della scienza, hanno creato condizioni di grande impulso alla utilizzazione delle attività di traduzione le quali si estendono ormai ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche, dalle scienze matematiche a quelle biologiche, dall'ingegneria meccanica a quella elettronica, dalla fisica nucleare all'astrofisica.

Indicativi sono a questo proposito alcuni elementi statistici per quanto concerne l'Italia.

Infatti, su 16.000 libri pubblicati annualmente con una tiratura di 160 milioni di volumi, quelli tradotti sono circa 4.000

con una tiratura di oltre 30 milioni di volumi. Ed ancora, su 16 ore giornaliere di trasmissioni televisive, ben 6 sono occupate da film, telefilm o cartoni animati acquistati o scambiati con l'estero, per i quali l'intervento del traduttore è indispensabile.

Anche nel campo del cinema l'azione dell'interprete si va rivelando sempre più determinante: basti considerare che nel 1977 su 156 film prodotti 21 risultano coprodotti e sul migliaio di film circolanti ben 700 erano provenienti da paesi esteri.

D'altra parte lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate, l'esigenza di utilizzare testi e relazioni di alto contenuto scientifico e di spiccata specializzazione, gli scambi di informazione nel corso dei congressi e di riunioni internazionali, impongono la necessità di disporre di traduttori ed interpreti altamente specializzati, professionalmente preparati e responsabili che garantiscano agli utilizzatori prestazioni di alto livello e di pieno affidamento.

L'importanza del problema della traduzione e dell'intrepretariato — troppo spesso sottovalutata in Italia — è stata pienamente messa in evidenza dagli organismi internazionali con opportune iniziative e raccomandazioni. Fra tutte basti qui citare, per la sua importanza, la « Raccomandazione sulla protezione giuridica dei traduttori e delle traduzioni e sui mezzi pratici per migliorare lo stato giuridico dei traduttori » formulata dall'UNESCO nel corso della Conferenza generale tenuta a Nairobi il 22 novembre 1976.

In tale raccomandazione gli Stati membri sono stati invitati, fra l'altro, ad assicurare ai traduttori-interpreti:

la creazione di organismi o associazioni professionali per la tutela dei loro diritti;

il riconoscimento dei diritti di autore sulle opere tradotte;

una remunerazione adeguata all'importanza dell'opera intellettuale prestata;

programmi di attività per la loro formazione professionale e mezzi di scambio di informazioni sulla terminologia tecnica;

il riconoscimento della qualifica di funzionario direttivo per coloro che svolgono attività lavorativa dipendente.

A fronte di tale raccomandazione — che ovviamente impegna anche il nostro paese, in quanto Stato membro dell'ONU — la categoria dei traduttori-interpreti non solo non gode in Italia di particolari provvidenze, ma non è neppure riconosciuta come categoria professionale.

In altri paesi, al contrario, esistono enti ed associazioni, riconosciuti dalle leggi statali, i quali hanno il compito di tutelare sul piano giuridico, professionale ed economico l'attività di traduttore ed interprete. Basti ricordare che nei Paesi Bassi esiste la *Neederland Gennooschaap van Vertalers*, in Belgio la *Chambre Belge des Traducteurs, Interpretes et Philologues*, e che in molti paesi dell'Europa orientale (Iugoslavia, Bulgaria, Ungheria e Polonia) la professione di traduttore ed interprete è ufficialmente riconosciuta e gode non soltanto dei diritti riservati dalla legge alle altre categorie professionali, ma anche del diritto d'autore come gli stessi scrittori.

È pertanto necessario che anche nel nostro paese si prendano opportune iniziative per rimediare a questo stato di fatto che fra l'altro pone in condizione di netta inferiorità i traduttori-interpreti italiani rispetto a quelli degli altri paesi ed in particolare di quelli della Comunità Europea con i quali sono più frequenti i contatti anche per le norme sulla mobilità della manodopera.

A questo fine mira la presente proposta di legge con la quale si intende dare un costruttivo contributo alla soluzione del problema proponendo, con il riconoscimento della professione di traduttore-interprete, l'istituzione di un Albo professionale che garantisca a questa categoria di professionisti altamente qualificati una

adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico.

La proposta di legge è suddivisa in cinque titoli.

Nel Titolo I è prevista l'istituzione dell'Ordine cui appartengono i traduttori-interpreti iscritti in due elenchi dell'Albo: quello dei traduttori-interpreti « professionisti » e quello dei traduttori-interpreti. La distinzione è stata prevista perché esistono a fianco dei professionisti numerosi specialisti che svolgono l'attività di traduttori contemporaneamente ad un'altra attività professionale.

È stata inoltre prevista la creazione di un Consiglio nazionale dell'ordine e di un Comitato esecutivo e sono state fissate le relative norme elettorali.

Nel Titolo II è prevista l'istituzione dell'Albo professionale e vengono fissate le norme che regolano l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo stesso nonché le modalità per l'accertamento della idoneità professionale.

Il Titolo III detta disposizioni disciplinari per gli iscritti, mentre il Titolo IV

tratta la materia relativa ai reclami contro le delibere degli organi professionali.

Il Titolo V infine stabilisce le norme per l'istituzione dei primi elenchi dell'Albo nonché quelle per la costituzione del primo Consiglio nazionale dell'ordine. A tal fine è stata prevista l'immissione diretta degli iscritti all'Associazione italiana traduttori ed interpreti (AITI) — unica Associazione nazionale aderente quale membro fondatore alla Federazione internazionale interpreti — e all'Associazione internazionale interpreti di conferenza (AIIC) risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1979. Al Consiglio direttivo della stessa AITI è stato infine devoluto il compito di svolgere le operazioni inerenti alla prima costituzione dell'Albo e del Consiglio nazionale dell'ordine.

Onorevoli colleghi, in considerazione dell'importanza che la presente proposta di legge ha sia per la categoria sia per la efficienza dei rapporti internazionali dei vari settori di attività del nostro paese siamo sicuri che vorrete concedere, con l'urgenza che il caso richiede, la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELL'ORDINE DEI TRADUTTORI
ED INTERPRETI

ART. 1.

(Ordine dei traduttori ed interpreti).

È istituito l'ordine dei traduttori ed interpreti.

Ad esso appartengono i traduttori ed interpreti « professionisti » ed i traduttori ed interpreti iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo. Sono traduttori ed interpreti « professionisti » coloro che esercitano in modo esclusivo e con carattere di continuità la professione di traduttore ed interprete. Sono traduttori ed interpreti coloro che svolgono attività di traduzione occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni inerenti alla tenuta dell'Albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate da un Consiglio nazionale dell'Ordine istituito e regolato dalle norme della presente legge. L'ordine nazionale è persona giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

(Diritti e doveri).

Non possono esercitare la professione di traduttore ed interprete coloro che non sono iscritti negli elenchi dell'Albo, salvo i casi previsti dalla legge.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al segreto professionale.

Gli onorari sono previsti da tariffe stabilite annualmente dal Consiglio dell'Ordine anche sulla base di eventuali accordi internazionali.

Il traduttore ha diritto a far citare sull'opera il proprio nome e ad opporsi a qualsiasi deformazione della stessa.

ART. 3.

(Composizione del Consiglio nazionale).

È istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori ed interpreti con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale è composto da 9 membri scelti fra gli iscritti all'Albo, di cui 6 iscritti nell'elenco dei traduttori-interpreti « professionisti » e 3 iscritti nell'elenco dei traduttori-interpreti.

Essi vengono scelti dai traduttori-interpreti iscritti nei rispettivi elenchi, in regola con il pagamento dei contributi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 4.

(Elezioni del Consiglio dell'Ordine).

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua con avviso spedito per raccomandata almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, designare il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di 4 ore dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

(Votazioni).

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie tre scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano dei tre, anzianità in ordine

di iscrizione, esercita la funzione di presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età. Durante la votazione occorre la presenza di tre membri dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

ART. 6.

(Scrutinio e risultati delle votazioni).

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore ai tre quarti di quello dei componenti il Consiglio dell'Ordine.

È ammesso il voto per delega.

Decorse tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, quando tutti i presenti in sala avranno votato, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da una parte dei candidati, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti, scegliendo un numero doppio di candidati rispetto al numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia la lista degli eletti.

ART. 7.

*(Durata in carica del Consiglio -
Eventuali sostituzioni).*

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Qualora uno dei componenti del Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, verrà sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti

dopo l'ultimo eletto, nell'ultima votazione. I componenti dal Consiglio eletti in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

Ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Collegio dei probiviri contro i risultati delle elezioni entro dieci giorni dalla proclamazione. Se, dopo approfondito esame, il reclamo risulta fondato, il Collegio dei probiviri annulla le elezioni e provvede alla convocazione dell'assemblea, fissando un termine non superiore ai trenta giorni per le nuove elezioni.

ART. 9.

(Cariche del Consiglio).

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti (di cui uno iscritto nell'elenco dei traduttori-interpreti « professionisti » ed uno nell'altro elenco), un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da sette membri fra i quali sono compresi il presidente, i due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere.

ART. 10.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di traduttore e interprete;

b) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese

al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

d) vigila per la tutela del titolo di traduttore e interprete anche in sede giudiziaria e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) provvede alla amministrazione dei beni di proprietà dell'Ordine, compila il bilancio preventivo e consuntivo annualmente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;

h) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

i) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, determina i contributi per l'iscrizione nell'albo e per il rilascio dei certificati;

j) vigila sulla condotta degli iscritti;

k) dispone la convocazione dell'assemblea;

l) esercita le altre attribuzioni demandategli per legge.

ART. 11.

(Attribuzioni del Comitato esecutivo).

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta inoltre, in caso di urgenza assoluta, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle di cui alle lettere a) ed h) dell'articolo 10, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, che in tal caso verrà convocata entro un mese.

ART. 12.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora il presidente ed i vicepresidenti fossero assenti, presiede la riunione il membro più anziano per iscrizione all'Albo.

ART. 13.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sul Consiglio dell'Ordine.

ART. 14.

(Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Comitato esecutivo).

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 15.

(Collegio dei probiviri).

L'Ordine ha un Collegio dei probiviri costituito da 5 componenti iscritti all'Albo di cui 3 iscritti nell'elenco dei traduttori-interpreti « professionisti » e 2 iscritti nell'elenco dei traduttori-interpreti.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dopo la comunicazione dei risultati dell'elezione si riunisce ed elegge con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6 il Collegio dei probiviri, scegliendone i componenti fra gli iscritti nei relativi elenchi che non ricoprano carica alcuna.

I probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ART. 16.

(Collegio dei revisori dei conti).

L'Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano alcuna carica.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ART. 17.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ha luogo di massima nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 18.

(Assemblea straordinaria).

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 17, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta per scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.

La convocazione deve essere fatta entro quindici giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 19.

(Norme comuni per le assemblee).

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea; in caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 12, in caso di impedimento del segretario l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

TITOLO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I.

ISCRIZIONE NELL'ALBO.

ART. 20.

(Albo: istituzione).

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito l'Albo dei traduttori-interpreti che hanno la residenza nel territorio nazionale, oppure risiedono all'estero, ma abbiano superato gli accertamenti di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'Albo è ripartito in due elenchi: uno dei traduttori-interpreti « professionisti » ed uno dei traduttori-interpreti.

ART. 21.

(Albo: contenuto).

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iscrizione all'albo e il titolo in base al quale è avvenuta.

L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed ha un indice alfabetico che riporta l'ordine di anzianità d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo.

A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera.

L'iscrizione nell'Albo dei traduttori e interpreti non esclude l'iscrizione ad altri Albi professionali, poiché l'esercizio della professione non è incompatibile con l'esercizio di una qualsiasi delle altre professioni libere.

ART. 22.

Per l'iscrizione nell'Albo sono richiesti: età non inferiore agli anni 21, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 e i documenti in esso richiesti, e l'esito favorevole degli accertamenti di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio nazionale dell'Ordine entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 23.

(Rigetto delle domande).

Il rigetto della domanda d'iscrizione nell'Albo deve essere motivato e notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di quindici giorni dalla delibera.

ART. 24.

(Modalità di iscrizione nell'Albo).

La domanda d'iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato penale;
- 4) certificato dei carichi pendenti;

5) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, per le iscrizioni negli albi professionali.

Non possono essere iscritti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi la interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia avvenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, esaminate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga il medesimo meritevole dell'iscrizione.

ART. 25.

(Accertamento della idoneità professionale).

L'accertamento della idoneità professionale di cui al precedente articolo 22 viene effettuato di norma per esami.

Le prove di esame consistono in una prova scritta di traduzione nella lingua scelta dal candidato ed in una prova orale nel corso della quale il candidato dovrà dimostrare anche la conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della traduzione e dell'interpretariato. Il candidato interprete potrà richiedere di sostituire la prova scritta con una prova orale pratica di interpretariato.

L'esame dovrà sostenersi a Roma dinanzi ad una commissione composta da 4 membri di cui uno nominato dal Ministero di grazia e giustizia e che assumerà la presidenza e tre designati dal Consiglio dell'Ordine, di norma fra gli iscritti nell'elenco per il quale viene chiesta l'iscrizione.

Ove necessario, il Consiglio potrà designare come membri anche iscritti all'altro elenco dell'Albo ed avvalersi anche di esperti non iscritti all'Albo.

Le modalità di svolgimento delle prove che si effettueranno una volta l'anno, sa-

ranno determinate dal Regolamento. Sarà comunque data facoltà ai candidati di scegliere la materia specialistica nella quale svolgere le prove di esame.

Per i candidati che siano in grado di presentare opere da loro tradotte e pubblicate o dizionari specializzati da loro elaborati e pubblicati, le prove di accertamento dell'idoneità professionale saranno sostituite dall'esame delle opere presentate da parte della Commissione costituita come sopra indicato.

ART. 27.

(Elenco speciale).

All'Albo dei traduttori ed interpreti è annesso l'elenco dei traduttori ed interpreti di nazionalità straniera che iscritti negli Albi dei rispettivi paesi o nelle Associazioni di categoria riconosciute nei rispettivi paesi, esercitano la professione in Italia.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

CAPO II.

DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

ART. 28.

(Cancellazione dall'Albo).

Il Consiglio dell'Ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualsiasi titolo derivata.

ART. 29.

(Condanna penale).

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo d'interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai comma precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia provvedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 33.

ART. 30.

(Reiscrizione).

Il traduttore-interprete cancellato dall'Albo può richiedere di essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 28 la domanda di nuova iscrizione può essere inoltrata quando sia stata ottenuta la riabilitazione.

ART. 31.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio).

Le deliberazioni del Consiglio di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 23.

ART. 32.

(Comunicazioni).

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura del Consiglio dell'ordine, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma,

presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte di appello.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 33.

(Procedimento disciplinare).

Gli iscritti all'Albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio, ed anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 32.

ART. 34.

(Competenza).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dei probiviri.

ART. 35.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, o

nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34, dal Collegio dei probiviri, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

ART. 36.

(*Avvertimento*).

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del traduttore-interprete all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i 30 giorni successivi il traduttore-interprete al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 37.

(*Censura*).

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 38.

(*Radiazione*).

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità

professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo.

ART. 39.

(Procedimento).

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio, o nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 34 davanti al Collegio dei probiviri.

Il Consiglio, o il Collegio, assunte informazioni, contesta all'incolpato per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 40.

(Provvedimenti disciplinari: notificazione).

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e vengono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 41.

(Reiscrizione dei radiati).

Il traduttore-interprete radiato dall'Albo, a seguito di provvedimento disciplinare, può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio, o il Collegio dei probiviri, delibera sulla domanda: la deliberazione viene notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 42.

TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 42.

(Ricorso al Collegio dei probiviri).

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, e quelle pronunciate in materia disciplinare, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero con ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 32 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Collegio dei probiviri in materia elettorale, di cui all'articolo 8, non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 43.

(Istituzione dei primi elenchi).

Nella prima applicazione della presente legge i traduttori ed interpreti iscritti all'Associazione italiana traduttori ed interpreti (AITI) e all'Associazione internazionale interpreti di conferenza (AIIC) in data anteriore al 31 dicembre 1979 ed in regola con i pagamenti delle rispettive quote associative nonché i funzionari delle Organizzazioni internazionali con qualifica di traduttore od interprete potranno essere iscritti in uno degli elenchi dell'Albo prescindendo dalla effettuazione degli accertamenti di idoneità di cui all'articolo 25.

La domanda, corredata da una dichiarazione dell'Associazione o dell'Organizza-

zione internazionale di appartenenza, deve essere presentata alla presidenza dell'Associazione italiana traduttori ed interpreti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 44.

(Costituzione del primo Consiglio dell'Ordine).

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 46 si dovrà procedere alla elezione del Consiglio nazionale. A tale scopo il Consiglio direttivo dell'AITI in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei traduttori ed interpreti già iscritti nell'Albo ai sensi dell'articolo 43.

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti membri del Consiglio, il traduttore-interprete che avrà ricevuto il maggior numero di voti provvederà alla convocazione del Consiglio per la attribuzione delle cariche di cui all'articolo 9.

ART. 45.

(Ricorsi).

Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'AITI è ammesso il ricorso al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio.

ART. 46.

(Norme regolamentari).

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 47.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.